

157.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5952	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di documento)	5951
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documento)	5951	Missioni vevoli nella seduta del 25 febbraio 1997	5949
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Annunzio)	5949	(Annunzio)	5949
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5949	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5949
Disegno di legge di conversione S. 1925 (approvato dal Senato) n. 3181 (Ordini del giorno)	5935	Richieste ministeriali di parere parlamentare	5951

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1925. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, FINANZIARIA E CONTABILE A COMPLETAMENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (3181)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3181, di conversione del decreto-legge n. 669/96; nel rilevare che l'articolo 2 reca alcune disposizioni in materia di IVA e che, in particolare, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte misure dirette ad evitare che la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese per il mancato integrale recepimento della VI direttiva del 17 maggio 1977 (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente all'IVA, si traduca in una condanna;

considerato che nella seduta del 4 febbraio scorso la VI Commissione finanze del Senato ha approvato in sede deliberante, nel medesimo testo già approvato alla Camera, il disegno di legge n. 1878, recante norme di recepimento della direttiva 95/7/CEE concernente semplificazioni in materia di IVA sui traffici internazionali;

considerato altresì che con l'articolo 4, lettera *b*), del suddetto disegno di legge si è provveduto ad adeguare, peraltro con notevole ritardo, la disciplina delle operazioni esenti da IVA di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alle disposizioni di cui all'articolo 13, lettera *B*), paragrafo *d*), della citata direttiva 77/388/CEE;

nel ricordare che la medesima direttiva stabiliva, all'articolo 1, che gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare il proprio regime IVA alle disposizioni della stessa direttiva, adottando a tal fine le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, affinché « il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1° gennaio 1978 », per cui appare evidente il ritardo con il quale il nostro paese ha provveduto ad adempiere all'obbligo richiamato;

impegna il Governo

ad emanare le norme di carattere interpretativo necessarie a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera *b*), del disegno di legge n. 1878, anche alle operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento, in considerazione delle previsioni, cui si è fatto riferimento, contenute nella direttiva 77/388/CEE, qualora le dichiarazioni IVA dei relativi periodi di imposta, validamente presentate, risultino conformi alla direttiva citata, senza far luogo a rimborsi o a variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

9/3181/1.

Repetto, Cambursano, Benvenuto.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 5-ter, del decreto legge n. 669 del 1996, introdotto nel corso dell'esame al Senato, in via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni

attuative atte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni dei redditi e a riorganizzare il lavoro degli Uffici finanziari, attribuisce la facoltà al Ministero delle Finanze di prorogare la convenzione in essere con il Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici (CNC) allo scopo di assicurare la continuità della fornitura dei dati su supporto magnetico relativi alle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni e documenti pervenuti o che perverranno all'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 1997;

il CNC sta completando la fornitura dei dati riferiti alle dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti fino al 31 dicembre 1995 (dichiarazioni dei redditi 1994);

è improcrastinabile l'acquisizione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei dati e dei documenti relativi alle dichiarazioni presentati successivamente alla predetta data;

un corretto rapporto tra i contribuenti è il fisco presuppone l'adozione di tutte le iniziative necessarie per il recupero di ingenti somme che attualmente sfuggono all'imposizione, in modo da favorire un riequilibrio del carico fiscale;

condizione indispensabile per procedere al suddetto recupero di gettito è la tempestiva acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni su supporto magnetico;

impegna il Governo

a dare piena e immediata applicazione al disposto dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 669 del 1996 per la più rapida acquisizione, anche ai fini della lotta all'evasione, dei dati delle dichiarazioni dei redditi in oggetto.

9/3181/2.

Benvenuto, Agostini, Alberto
Giorgetti, Pistone, Repetto,
De Benetti, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3181, di conversione del decreto-legge n. 669/96;

nel valutare positivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, che prevedono la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, nella misura del 22 per cento, l'ammontare complessivo, in misura non superiore a 5 milioni di lire, degli interessi passivi e dei relativi oneri in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonchè quelle di cui all'articolo 2, comma 2, che riducono fino al 31 dicembre 1997, dal 19 al 10 per cento l'aliquota IVA relativa alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria degli edifici residenziali;

preso atto con soddisfazione del fatto che nel corso dell'esame al Senato la disposizione recata al citato articolo 17 comma 4, è stata integrata nel senso di includere, fra gli interventi per i quali è riconosciuta la detraibilità, anche quelli di manutenzione ordinaria degli edifici;

nel rilevare, come peraltro è sottolineato dallo stesso Governo nella relazione che illustra il contenuto del provvedimento, che le disposizioni richiamate sono finalizzate al rilancio del settore edilizio che vive una situazione di grave crisi da cui derivano pesanti ripercussioni sui livelli di occupazione della manodopera;

constatato che, in forza di disposizioni recate da precedenti provvedimenti, alle opere di manutenzione era già stato riconosciuto, sia pure in via temporanea, un regime tributario agevolato consistente nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento;

considerata la opportunità di incentivare l'effettuazione di interventi diretti a riqualificare e migliorare lo stato complessivo del patrimonio edilizio che si trova spesso in condizioni insoddisfacenti;

considerato che il fatto che la realizzazione degli interventi di manutenzione e recupero di immobili comporta per i proprietari degli stessi ingenti oneri, fra i quali incidono in misura rilevante quelli tributari, per cui non si può escludere che la gravosità dell'imposizione fiscale favorisca la diffusione di fenomeni evasivi, laddove i proprietari degli immobili possono essere indotti a non richiedere alle imprese che eseguono i lavori il rilascio della documentazione obbligatoria ai fini fiscali, allo scopo di ridurre l'ammontare complessivo della spesa da sostenere;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre stabilmente nell'ordinamento tributario il principio della detraibilità degli oneri relativi agli interventi di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio, insieme a quello dell'applicazione alle prestazioni di servizi concernenti i medesimi interventi dell'aliquota IVA del 4 per cento, verificando se la presunta perdita di gettito che potrebbe derivarne non possa essere compensata dall'emersione di maggiore imponibile.

9/3181/3.

Cambursano, Repetto, Benvenuto, Lumia.

La Camera,

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il sottosegretario al Tesoro Cavazzuti, nell'illustrare contenuti e finalità dell'articolo 8, ha precisato che la disposizione riguarda esclusivamente le Amministrazioni centrali e le aziende autonome, escludendone l'applicazione alle ferrovie dello Stato e all'Ente ANAS;

le circolari emanate dal Tesoro vanificano le affermazioni del sottosegretario, in quanto si intende che il blocco

degli impegni previsto dal comma 2 dell'articolo 8 opererebbe anche sui trasferimenti iscritti nel bilancio dello Stato a favore dei predetti Enti;

tale interpretazione determinerebbe un blocco della spesa in conto capitale, colpendo così gli interventi infrastrutturali;

il tiraggio di tesoreria previsto dal comma 3 del medesimo articolo, privo di coordinamento con il comma 2, per le modalità e la particolare rigidità, si traduce in ulteriore riduzione della capacità di spesa e di investimento dei soggetti pubblici così vincolati, determinando, fra l'altro, possibili aggravii per interessi da ritardato pagamento;

l'applicazione della disposizione ha già determinato il blocco degli stipendi dei dipendenti dell'Università « La Sapienza » di Roma;

tutto ciò crea un insanabile contrasto con le attese di rilancio degli investimenti e della occupazione, attraverso anche la ripresa degli interventi infrastrutturali, da tempo auspicati dalle regioni e dagli enti locali;

vi è quindi la necessità di evitare crisi del settore con pesanti e immediati riflessi sull'occupazione,

impegna il Governo:

a diramare apposita disposizione che, confermando l'interpretazione data alla norma dal sottosegretario al Tesoro, escluda dal blocco degli impegni i trasferimenti iscritti nel bilancio dello Stato a favore degli enti citati;

a prevedere con apposita disposizione la possibilità di derogare al limite di tiraggio di tesoreria con unico provvedimento riferito all'intero esercizio.

9/3181/4.

Pittella, Molinari.

La Camera,

considerato che:

gli enti di ricerca scientifica operano investimenti non programmabili anticipatamente su base mensile, o che se sono riferiti ad anni precedenti per obbligazioni pregresse, non sono rapportabili agli importi prelevati mensilmente nell'anno 1996;

il monitoraggio ed il contenimento dei prelevamenti mensili è impossibile ove gli Enti siano articolati in una pluralità di centri di spesa autonomi funzionalmente e finanziariamente;

impegna il Governo:

a consentire anche agli enti di ricerca scientifica la deroga ai limiti di prelevamento mensile prevista dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;

a mantenere fermo l'obbligo di prelevamento entro il 90 per cento dell'importo globale relativo al 1996.

9/3181/5.

Brancati, Giorgio Pasetto, Volpini.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto 31 dicembre 1996, n. 669 recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di Finanza pubblica per l'anno 1997;

considerato che:

nessuna campagna promozionale commissionata dalla Comunità europea subisce limitazioni di alcun genere per quanto riguarda la ripartizione del *budget* su vari mezzi di comunicazione;

sino allo scorso anno anche nel nostro Paese la promozione delle lotterie

nazionali era esclusa dalla normativa riguardante le campagne pubblicitarie della Pubblica amministrazione;

tale esclusione trova la sua motivazione nel carattere vincolistico e assistenziale di tale normativa che ha sempre riguardato le campagne sociali e istituzionali elencate nella legge stessa;

l'estensione di tale normativa al settore delle lotterie nazionali, rischia di comprometterne seriamente il gettito fiscale, come dimostrano i primi dati del '97 attestanti un forte calo delle vendite dei biglietti delle lotterie tradizionali e istantanee;

i prodotti gestiti in regime di privativa fiscale (lotto e lotterie) debbono poter continuare a contare in modo significativo su radio e TV, come strumenti portanti in grado di assicurare massima copertura e pressione promozionale sull'opinione pubblica,

impegna il Governo

a ripristinare la esclusione delle disposizioni in materia di pubblicità promossa dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici, per le attività di commercializzazione di beni gestiti in regime di privativa fiscale.

9/3181/6.

Caveri, Pagliuca.

La Camera,

considerato che:

molti istituti autonomi Case popolari hanno rinnovato i propri organi statutari tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996;

per tale ragione l'anno 1996 è stato utilizzato per avviare programmi di recupero e di risanamento delle situazioni abitative preventivando quindi investimenti per svariati miliardi di lire;

il decreto-legge 669/96 limita il prelievo dei fondi depositati presso la

Tesoreria dello Stato vincolando lo stesso prelievo ad importi non superiori al 90 per cento delle somme utilizzate nello stesso periodo del 1996;

proprio per una saggia amministrazione del patrimonio pubblico l'anno 1996, a causa del rinnovo delle cariche previste per gli IACP, è stato utilizzato per l'esame delle singole situazioni patrimoniali e quindi la spesa per investimenti è stata quasi nulla;

non può essere danneggiato l'Ente che nel 1996 non ha investito solo per saggia ed oculata amministrazione,

impegna il Governo

a concedere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 669, a tutti gli IACP che ne dovessero fare richiesta, la deroga a quanto prevede il suddetto decreto in ordine alla concessione di finanziamenti riferiti al rapporto con il 1996.

9/3181/7.

Pampo, Lo Presti, Mantovano, Manzoni, Losurdo, Buontempo, Bocchino, Caruso, Gramazio, Landolfi.

La Camera,

premessi che il decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 prevede un contributo statale, fino al 30 settembre 1997, per l'acquisto di autovetture nuove a fronte della correlata rottamazione di veicoli immatricolati prima del 1987, pari a 1,5 milioni per autovetture fino a 1300 cc di cilindrata e a 2 milioni per vetture di cilindrata superiore;

premessi che tale disposizione è finalizzata non solo al sostegno di un settore industriale in crisi, ma anche ad un ammodernamento del parco circolante e si inserisce nel quadro delle politiche volte alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale, del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli autoveicoli;

premessi che il decreto in esame prevede incentivi a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo del parco dei mezzi pubblici, mediante l'erogazione di un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 nuovi automezzi a fronte della rottamazione di analoghi automezzi immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 1982;

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica e ambientale del complesso del parco circolante, sia pubblico che privato;

a definire i criteri per la concessione di agevolazioni per l'acquisto di automobili con uso di carburanti puliti in funzione di parametri di abbattimento di fattori inquinanti, di tecnologie innovative per la qualità riciclabile dei materiali di costruzione e in proporzione al minor consumo energetico;

ad incentivare il settore del trasporto pubblico urbano abolendo, per un periodo di almeno tre anni, l'IVA del 19% a carico delle aziende pubbliche di trasporto locale per l'acquisto di autobus, filobus e tram, prevedendo inoltre specifici incentivi per l'elettrificazione e la metanizzazione del parco-automezzi pubblici attualmente circolante.

9/3181/8.

De Benetti, Scalia, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni, Lumia.

La Camera,

in vista dell'approvazione del disegno di legge n. 3181 che all'articolo 2 reca incentivi fiscali a favore del settore delle carni, prevedendo la riduzione dell'ali-

quota IVA dal 16 per cento al 10 per cento sulle cessioni aventi ad oggetto carni bovine e suine e loro preparazioni,

considerato che:

nonostante l'emergenza venutasi a creare, anche sul territorio nazionale, in relazione all'encefalopatia bovina, non esiste allo stato attuale una normativa nazionale che detti norme per la disciplina degli allevamenti biologici, con riferimento al sistema complessivo di allevamento, trasporto e macellazione, che tenga conto dello stretto rapporto esistente tra la condizione degli animali di allevamento e la sicurezza dei consumatori e che intenda intervenire non solo sui controlli ma introduca norme per la regolamentazione degli allevamenti intensivi, anche in considerazione dei recenti orientamenti assunti a livello europeo;

la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo, per mezzo del relatore onorevole Tamino, ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che contempla, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

l'unico provvedimento adottato dal nostro paese a tutela dei consumatori in seguito alle vicende della « mucca pazza » è rappresentato dal decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, il quale prevede lo stanziamento di fondi per un più incisivo controllo della produzione;

il decreto-legge n. 429 del 1996 rimandava ad un decreto congiunto dei Ministri della sanità e delle risorse agricole per l'istituzione, prevista per il 21 gennaio scorso, del « Certificato di garanzia della carne bovina » ma a tutt'oggi, dopo tanto clamore per i pericoli sul

consumo della carne bovina, al di là degli incentivi fiscali per il settore delle carni, nulla di concreto è stato fatto per cambiare un sistema di allevamento che rendendo gli animali come macchine è una concausa della propagazione delle cicliche epidemie;

considerato inoltre che nel settore delle carni il consumatore, oggi più che mai, è interessato oltre che al costo del prodotto, anche alla sua qualità ed in particolare ai metodi di produzione seguiti,

impegna il Governo:

a provvedere, nel più breve tempo possibile, a dotare il nostro paese di una organica disciplina che permetta di certificare in modo chiaro e uniforme su tutto il territorio, prodotti di origine animale, ottenuti secondo i criteri della produzione biologica, anche in considerazione del fatto che le produzioni animali ottenute con criteri biologici rappresentano una corretta risposta alla crescente richiesta dell'opinione pubblica di garantire il benessere degli animali o meglio di rispettare le loro caratteristiche biologiche di esseri viventi, superando la logica che li vede esclusivamente come un prodotto agricolo o ancor peggio industriale;

ad assicurare la piena attuazione della legge n. 532 del 1996, in particolare, accelerando i tempi per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 3 in relazione alla certificazione di garanzia della carne bovina, nonché assicurando l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati dalla legge stessa ai fini specifici del controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore;

a farsi carico a livello europeo di iniziative volte ad accelerare l'iter di approvazione del regolamento citato.

9/3181/9.

Scalia, De Benetti, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni.

La Camera,

considerato che:

il decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 reca incentivi fiscali in favore del settore edilizio, prevedendo la detraibilità ai fini Irpef degli interessi, fino ad un massimo di 5 milioni, sui mutui contratti nel 1997 per la ristrutturazione degli immobili residenziali e la riduzione dell'aliquota IVA dal 19% al 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili residenziali;

per gli interventi di ristrutturazione e di restauro l'aliquota IVA è già pari al 10 per cento;

per gli immobili ubicati nei centri storici degradati è necessaria la previsione di specifiche disposizioni normative che ne incentivino la ristrutturazione e il restauro, dal momento che il recupero di tali centri, caratterizzati da significativi valori paesistici, storici, monumentali, archeologici e artistici, costituisce un problema di preminente interesse nazionale;

impegna il Governo:

a provvedere, nel più breve tempo possibile, ad emanare appositi provvedimenti volti all'individuazione di ulteriori strumenti finanziari e fiscali idonei al recupero degli immobili dei centri storici degradati;

a definire i criteri generali per l'individuazione dei centri storici che possano essere qualificati come degradati, nonché i fattori di degrado ed i principi fondamentali da osservare nel processo di risanamento;

a prevedere un regime fiscale agevolato per i proprietari degli immobili siti nei centri storici degradati ed un apposito regime Iva, abbattendo ulteriormente l'aliquota fino al 5% per interventi di recu-

pero edilizio destinato al risanamento e al riuso.

9/3181/10.

Paissan, De Benetti, Scalia, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni, Lumia.

(Testo corretto nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 1995, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, dispone il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria ad uno dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

il servizio consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria degli enti locali, finalizzate in primo luogo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;

il decreto n. 77 del 1995 prevede che il concessionario della riscossione, a richiesta dell'ente locale, assuma il servizio di tesoreria;

l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 1995 ha determinato una drastica riduzione del personale impegnato nei servizi esattoriali;

l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 prevede che il personale che prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie ha il diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è compresa l'esattoria o la ricevitoria presso cui prestava servizio;

lo stesso articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 dispone che il personale ha diritto di prestare la propria attività lavorativa presso uffici situati nell'ambito della provincia dell'esattoria o ricevitoria di appartenenza;

il Senato della Repubblica, in sede di conversione del DL 669/96, ha apportato una modifica al testo del Governo inserendo all'articolo 5 il comma 3-*bis* che, in ogni caso, appare insufficiente in relazione ai drammatici problemi occupazionali registrati dall'avvio della riforma;

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore, utile provvedimento teso ad assicurare che l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 77 del 1995 avvenga garantendo i livelli occupazionali precedenti l'avvio della riforma, facendo carico ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993 il passaggio alle loro dipendenze dei lavoratori delle esattorie.

9/3181/11.

Cennamo, Brunale.

La Camera,

considerato che:

l'obiettivo di assicurare maggiori entrate allo Stato, attraverso provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi di monopolio, per un ammontare non inferiore a 500 miliardi per il 1997 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, è coerente con gli obiettivi di programmazione economica statali approvati dal Parlamento;

la filiera del tabacco genera nel complesso circa 300.000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali nei settori della produzione agricola e della prima trasformazione e che la tabacchicoltura è principalmente diffusa in zone svantaggiate del Paese dove costituisce una delle poche risorse economiche e produttive locali;

un aumento del prezzo dei tabacchi in linea con il tasso d'inflazione programmato sarebbe in grado di assicurare allo Stato maggiori entrate, in linea con quelle previste dal provvedimento in oggetto;

una politica di prezzi quale quella sopra delineata, risulterebbe coerente con la necessità di assicurare anche attraverso i prezzi dei generi di monopolio, il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell'inflazione fissati dal Governo;

ulteriori maggiori entrate potranno essere assicurate da una più incisiva lotta al contrabbando;

ulteriori aumenti percentuali della tassazione complessiva sui tabacchi avrebbero ripercussioni eccessive sul fronte dei prezzi e pertanto determinerebbero effetti negativi sul già precario fronte dell'occupazione nella tabacchicoltura;

ulteriori aumenti percentuali della tassazione complessiva sui tabacchi avrebbero ripercussioni negative anche in funzione dei maggiori rischi di crescita del contrabbando;

impegna il Governo:

a contenere gli aumenti dei prezzi dei tabacchi all'interno del tasso di inflazione programmato;

a non esercitare la facoltà consentita dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, di disporre entro il 28 febbraio 1997 aumenti di aliquota delle accise sui tabacchi;

a intensificare la lotta al contrabbando.

9/3181/12.

Abaterusso, Raffaelli, Scrivani, Rotundo, Rossiello, Malagnino, Oliverio, Paolo Rubino, Nardone, Faggiano, Malentacchi, Mario Pepe, Ferrari, Rava.

La Camera,

considerato che:

la modifica approvata dal Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 01), stabilisce la riduzione al 53 per cento della percentuale di forfettizzazione della resa, con effetto retroattivo al 1996, per i libri;

l'articolo 74, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'applicazione dell'Iva oltre che ai libri anche ai quotidiani, ai periodici ed ai supporti integrativi;

la lettura dei resoconti della seduta dell'assemblea del Senato del 4 febbraio 1996, durante la quale è stato approvato l'emendamento in questione, dimostra inequivocabilmente che la modifica era destinata solo al commercio dei libri;

va ribadita la volontà di non aumentare il carico dell'Iva sul commercio dei quotidiani, dei periodici e dei supporti integrativi e di non volere, pertanto, ridurre la percentuale di forfettizzazione della resa prevista per tali prodotti dell'articolo 74, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

impegna il Governo:

ad adottare una interpretazione della norma che consenta di mantenere la riduzione forfettaria al 60 per cento per i quotidiani, i periodici e i supporti integrativi;

a provvedere tempestivamente all'adozione di idonea iniziativa legislativa che elimini, anche sotto il profilo formale, ogni incertezza interpretativa sulla invarianza della percentuale della forfettizzazione della resa applicabile nel caso di commercio dei quotidiani, dei periodici o dei supporti integrativi.

9/3181/13.

Agostini, Benvenuto, Boccia, Solaroli, Giulietti, Bonato, Targetti, Valetto Bitelli.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 3181, approvato dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1997, prevede una serie di provvedimenti atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999;

l'articolo 8, comma 3 del sopracitato disegno di legge, dispone che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso le Tesorerie dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali del Servizio sanitario nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996;

il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al comma 3;

impegna il Governo

ad esaminare, nell'ambito delle deroghe concedibili, con particolare favore e sollecitudine, le richieste di prelevamento avanzate dalle Autorità portuali, atteso che le stesse, in molti casi, non hanno proceduto ad alcuna utilizzazione di somme nel periodo precedente preso a riferimento dall'articolo 8, comma 3.

9/3181/14.

Di Rosa, Repetto, Susini.

La Camera,

constatato che i venticinque comuni compresi nell'ex comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché le province di Rieti, Frosinone e Latina sono state inspiegabilmente e ingiustamente esclusi dai provvedimenti che scaglionano in più anni il riallineamento della fiscalizzazione degli oneri sociali, già in vigore nelle zone dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, con quella in vigore nel resto del Paese;

visto che questa grave omissione ha determinato nelle aree predette un brusco aumento degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro, il che a sua volta ha causato crisi settoriali e aziendali gravi e perdite ingenti di posti di lavoro;

considerato che in presenza di una evidente lacuna normativa e in pendenza di ricorsi amministrativi in ordine ai provvedimenti di graduazione della riduzione dei benefici contributivi per le aziende localizzate nei territori sopra indicati, si è determinato un contenzioso tra imprese e INPS, di proporzioni assai vaste e tale da mettere in forse, in mancanza di interventi precisi, la stessa sopravvivenza di molte aziende, e quindi il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

impegna il Governo

ad introdurre per le aziende localizzate nei venticinque comuni della valle del Tronto e nelle province di Rieti, Frosinone e Latina la medesima gradazione della riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali prevista per la regione Abruzzo, preve le intese eventualmente necessarie in sede comunitaria.

9/3181/15.

Scaltritti, Schietroma, Casinelli, Caratti, Alveti, Testa, Michelangeli, Conte.

La Camera,

premessò che l'articolo 6, comma 3 del testo del decreto-legge in esame, ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nelle regioni e nelle provincie a statuto speciale sono trasferiti al patrimonio delle stesse, nei limiti previsti dai rispettivi statuti;

premessò che lo statuto speciale delle provincie autonome di Bolzano e di Trento prevede all'articolo 68 l'esclusione dal trasferimento dei beni relativi al demanio militare e di quelli a servizio di carattere nazionale;

considerato che l'interpretazione di tale norma ha già creato in passato un notevole contenzioso in quanto la provincia autonoma di Bolzano ritiene che debbano essere trasferiti nel proprio patrimonio anche i beni militari non utilizzati temporaneamente;

considerato che la non utilizzazione temporanea di un immobile non ne determina la automatica disponibilità, essendo prevedibile una sua futura utilizzazione oppure una sua permuta;

ritenuto che la disposizione dell'articolo 6 comma 3 stabilisce il trasferimento ma rinvia, per l'attuazione delle modalità e delle condizioni traslative, agli statuti di autonomia;

considerato che, ove la norma imponesse il trasferimento incondizionato dei beni demaniali, essa contrasterebbe con lo Statuto:

considerato altresì che problemi interpretativi sono nati recentemente anche sul trasferimento dei beni a servizio di carattere nazionale,

impegna il Governo

all'adozione di una norma di attuazione dello Statuto, volta a stabilire condizioni e modalità per il trasferimento, stabilendo che il principio dell'articolo 8, comma 3,

A.C. n. 3181 non consente che i beni comunque appartenenti al demanio militare, anche se temporaneamente non utilizzabili, siano trasferiti alle suddette provincie autonome e che, analogamente,

esclude il trasferimento di beni a servizio di carattere nazionale.

9/3181/16.

Frattini, Vito, Mitolo.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli nella seduta
del 25 febbraio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Dini, Fantozzi, Fassino, Lamacchia, Maccanico, Pennacchi, Prodi, Rivera, Sales, Veltroni, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 24 febbraio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di accesso ai fondi rustici a fini di esercizio dell'attività venatoria » (3268);

PAISSAN: « Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati » (3269).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 24 febbraio 1997 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Adesione del Governo della Repubblica italiana allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1944 » (3265);

« Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi) » (3266);

« Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia "dual use", e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati » (3267).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GAMBALE e ALBANESE: « Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di nomina del difensore civico comunale e provinciale » (3161) *Parere delle Commissioni V e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

PISCITELLO: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria » (3074) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARENCO: « Norme in materia di esercizio delle funzioni dirigenziali presso il Ministero di grazia e giustizia » (3087) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA ed altri: « Modifica dell'articolo 179 del codice penale in tema di riabilitazione » (3136) *Parere della I Commissione*;

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di competenza della giurisdizione tributaria » (3155) *Parere delle Commissioni I e XII*;

PARRELLI: « Disposizioni sulla sede e sui servizi ausiliari del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma » (3164) *Parere delle Commissioni I, V e VIII*;

PISAPIA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata » (3179) *Parere della I Commissione*;

S. 1094. — « Nuove norme in materia di revisori contabili » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3255) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

alla IV Commissione (Difesa):

SOLAROLI ed altri: « Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (3129) *Parere delle Commissioni I e XII*;

POLENTA ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, in materia di trasferimento del personale militare » (3191) *Parere delle Commissioni I e XI*;

alla VI Commissione (Finanze):

« Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria » (3194) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XII*;

alla VII Commissione (Cultura):

RODEGHIERO ed altri: « Norme per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico-culturale della guerra 1915-1918 » (2792) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII*;

RODEGHIERO ed altri: « Norme per la celebrazione del bicentenario della caduta della Repubblica Veneta » (2858) *Parere della Commissione I e V*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

CIANI ed altri: « Norme per il sostegno ed il rilancio delle cooperative edilizie tra appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia » (2996) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI*;

alla X Commissione (Attività produttive):

PECORARO SCANIO ed altri: « Disposizioni in materia di pubblicità degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori » (2569) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e IX*;

alla XI Commissione (Lavoro):

MUSSI ed altri: « Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto » (1938) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII e XIV*;

CORDONI ed altri: « Norme per cambiare i tempi delle città » (2208) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X e XII*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Norme in materia di contributo dello Stato ad enti e

associazioni di promozione sociale »
(3172) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera del 14 febbraio 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione CORDONI ed altri n. 5/00417 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 3 dicembre 1996, concernente l'attività della SPI nella zona industriale apuana, ed ha altresì trasmesso, con lettera del 19 febbraio 1997, una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza OLIVO ed altri n. 2/00137 nella seduta dell'Assemblea del 3 dicembre 1996, concernente l'esercizio della centrale termoelettrica ENEL della Valle del Mercure, nonché, con lettera del 19 febbraio 1997, una nota, con allegati, relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione CAPARINI ed altri n. 5/00642 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26 novembre 1996, concernente la realizzazione di un elettrodotto nelle province di Sondrio, Bergamo e Brescia ed il rischio di esposizione a campi magnetici a bassa frequenza.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 febbraio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione al disegno di legge del Governo A.S. 1388 avente

oggetto disposizioni in materia di ordinamento e di autonomia degli enti locali, nonché modifiche alla legge n. 142 del 1990.

Il suddetto parere è deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articoli 1 e 3, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/98/CEE relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 24, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di previdenza agricola.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, articoli 4 e 24, e della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articoli 1 e 40, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/56/CEE di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articoli 1 e 32, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/43/CEE in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articoli 1 e 33, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/99/CEE relativa a misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 aprile 1997.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, articolo 1, comma

1, e della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 6, comma 1, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/674/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Il ministro dell'ambiente ha trasmesso, con lettera in data 24 febbraio 1997, ai sensi dell'articolo 1, punto 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema del decreto relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 1708 della tabella 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 marzo 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

